CAMERA DEI DEPUTATI N. 2910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTÈ, CERRETI ALFONSO, RAMPA, FUSARO, DE CAPUA

Presentata il 24 marzo 1961

Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da quando è stata data pratica attuazione alla legge 8 luglio 1956, n. 782, sono state trasformate in Istituti tecnici femminili tutte le scuole statali di magistero professionale per la donna e le annesse scuole professionali femminili.

La citata legge n. 782, agli articoli 9 e seguenti, detta norme particolari per l'inquadramento del personale direttivo, insegnante e tecnico delle suddette scuole nei ruoli degli Istituti tecnici femminili e limita tale beneficio al personale che, fra l'altro, risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia al 17 agosto 1956.

Sembra ovvio ai proponenti della presente proposta di legge che, nello stabilire il requisito dell'appartenenza ai ruoli delle scuole di magistero professionale per la donna o delle annesse scuole professionali femminili alla data di entrata in vigore della citata legge n. 782, il legislatore partisse dal presupposto che l'applicazione della nuova norma avrebbe avuto corso immediatamente o che, comunque, la trasformazione delle scuole non sarebbe andata oltre l'inizio del successivo anno scolastico (1° ottobre 1956).

Invece, in seguito alle difficoltà incontrate per la pratica attuazione della legge n. 782, la trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili è stata attuata soltanto dal 1° ottobre 1960.

Il ritardo dell'applicazione della nuova legge ha portato come conseguenza che la situazione del personale in servizio nelle soppresse scuole al 30 settembre 1960 non rispecchia più la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 782, anzi da questa si è notevolmente allontanata in seguito alle variazioni verificatesi nei suddetti ruoli durante l'ultimo quadriennio per effetto di nomine, passaggi, trasferimenti e collocamenti a riposo.

Pertanto appare opportuna ai proponenti una modifica alla legge in questione nel senso di estendere il beneficio suddetto al personale appartenente ai ruoli delle soppresse scuole non al 17 agosto 1956, ma al 30 settembre 1960, ossia al giorno antecedente alla data dalla quale le scuole di magistero professionale per la donna e le annesse scuole professionali femminili sono state trasformate in Istituti tecnici femminili, sempre salvi, beninteso, i diritti di coloro nominati o da nominare, in base ai concorsi indetti prima di quest'ultima data.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili, viene esteso secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre 1960.